

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE SPORTIVA D'APPELLO III<sup>a</sup> SEZIONE

### COMUNICATO UFFICIALE N. 002/CSA (2017/2018)

#### TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 082CSA– RIUNIONE DEL 23 FEBBRAIO 2017

#### I COLLEGIO

Avv. Italo Pappa – Presidente; Avv. Massimiliano Atelli, Avv. Daniele Cantini – Componenti; Dott. Franco Granato - Rappresentante A.I.A. - Dott. Antonio Metitieri - Segretario

**1. RICORSO A.S.D. CALCIO CHIERI 1955 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. POESIO CLAUDIO SEGUITO GARA ASSOCIAZIONE CALCIO BRA/CALCIO CHIERI 1955 DEL 05.02.2017** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale - Com. Uff. n. 87 del 08.02.2017)

Con il gravame, proposto in data 16.2.2017, la reclamante avversava la sanzione che è stata inflitta al tesserato, il quale, già ammonito per aver sgambettato un avversario da dietro, dopo essere stato raggiunto da una pallonata involontaria a gioco fermo, reagiva con un pugno al torace di un avversario (che riusciva a proseguire la gara).

L'appellante, in sintesi, deduceva che il Poesio non avrebbe affatto sferrato un pugno all'avversario, ma si sarebbe limitato a scostare con un braccio, alzandolo, chi gli aveva tirato una pallonata a gioco fermo al basso ventre. Di talché, la reclamante instava per l'annullamento della squalifica o, in via gradata, per una sensibile riduzione.

All'udienza, il difensore confermava la deduzioni scritte e la richiesta finale.

La Corte ritiene che il ricorso sia da rigettare. Considerati i fatti contestati, per come accertati nella loro materialità nel referto arbitrale e nella loro gravità, la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo risulta, riguardo alla sua commisurazione, appropriata.

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Calcio Chieri 1955 di Chieri (Torino).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**2. RICORSO A.V. HERCULANEUM 1924 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. CONTE MARCO SEGUITO GARA A.V. HERCULANEUM 1924/SAN SEVERO DEL 05.02.2017** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale - Com. Uff. n. 87 del 08.02.2017)

Con il gravame, proposto in data 20.2.2017, la reclamante avversava la sanzione che è stata inflitta al tesserato, il quale, a gioco fermo, ha afferrato più volte alla gola con ambo le mani, senza recargli danno, un calciatore avversario (anch'esso espulso, contestualmente, per aver dato uno schiaffo ad un calciatore dell'Herculaneum).

L'appellante, in sintesi, deduceva che in assenza di conseguenze fisiche per la vittima, il comportamento contestato dovrebbe essere derubricato da atto di violenza a comportamento antisportivo. Di talché, la reclamante instava per la riduzione della squalifica a 2 giornate, anche in considerazione dell'assenza di precedenti di alcun tipo da parte del Conte.

All'udienza, il difensore confermava la deduzioni scritte e la richiesta finale.

La Corte ritiene che il ricorso sia da rigettare. Considerati i fatti contestati, per come accertati nella loro materialità nel referto arbitrale e nella loro gravità, la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo risulta, riguardo alla sua commisurazione, appropriata.

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.V. Herculaneum 1924 di Somma Vesuviana (Napoli).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**3. RICORSO S.S.D. POL. SARNESE 1926 A.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. CALEMME LUIGI SEGUITO GARA SANCATALDESE CALCIO/POL. SARNESE 1926 ARL DEL 05.02.2017** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale - Com. Uff. n. 87 del 08.02.2017)

Con il gravame, proposto in data 17.2.2017, la reclamante avversava la sanzione che è stata inflitta al tesserato per avere colpito con una violenta manata, a gioco in svolgimento, ma lontano dall'azione, un calciatore avversario, che necessitava di cure mediche.

L'appellante contestava, in sintesi, la qualificazione della sua condotta come gesto violento, essendosi trattato, come da decisione del Giudice Sportivo, di manata e non di pugno, notato fra l'altro dall'Arbitro solo su segnalazione dell'Assistente, e solo a distanza di qualche istante, per effetto di una sorta di sceneggiata del calciatore avversario. In buona sostanza, l'episodio andrebbe, ad avviso dell'appellante, derubricato a semplice e fortuito scontro fra calciatori avversari che non si sarebbero reciprocamente avveduti l'uno del sopraggiungere dell'altro.

Tutto ciò considerato, la reclamante richiedeva la riduzione della sanzione a 2 giornate di squalifica (una delle quali già scontata).

All'udienza, il difensore confermava la deduzioni scritte e la richiesta finale.

La Corte ritiene che il ricorso sia da rigettare. Considerati i fatti contestati, per come accertati nella loro materialità nel referto arbitrale e nella loro gravità, la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo risulta, riguardo alla sua commisurazione, appropriata.

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società S.S.D. Pol. Sarnese 1926 A.R.L. di Sarno (Salerno).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**4. RICORSO A.S.D. SHAOLIN SOCCER AVVERSO LE SANZIONI:**

- **AMMENDA DI € 1.000,00 CON DIFFIDA INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE;**
- **SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. TANCREDI ROCCO;**
- **SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. SILEO DOMENICO,**

**INFLITTE SEGUITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 UNDER 21 SHAOLIN SOCCER/VIRTUS NOICATTARO DEL 5.2.2017** (delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – com. Uff. n. 579 del 9.2.2017)

La Società A.S.D. Shaolin Soccer ha proposto reclamo davanti a questa Corte avverso i provvedimenti del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 che, con Com. Uff. n. 579 del 9.2.017, ha inflitto la sanzione dell'ammenda di € 1.000,00 con diffida alla società e la sanzione della squalifica per 3 gare, tanto al tecnico Sig. Rocco Tancredi, quanto al calciatore Sig. Domenico Sileo, e questo in relazione ai fatti accaduti nella gara A.S.D. Shaolin Soccer vs. A.S.D. Virtus Noicattaro disputata il 5.2.2017.

Qui di seguito si riportano le motivazioni delle decisioni del Giudice Sportivo:

➤ A.S.D. Shaolin Soccer: “Perché al termine dell'incontro, numerosi sostenitori, penetravano indebitamente nella zona degli spogliatoi, inveendo contro il direttore di gara e tenendo nella circostanza un atteggiamento offensivo e minaccioso. Tale condotta induceva gli stessi arbitri,

tenuto conto del totale disinteresse dei dirigenti della società, a richiedere telefonicamente l'intervento delle forze dell'ordine, che sopraggiunte, provvedevano a scortare gli arbitri fino alle loro autovetture, nonostante l'assembramento ostile dei predetti facinorosi.”;

➤ Tancredi Rocco: “Allontanato per proteste nei confronti dell'arbitro, alla notifica del provvedimento ingiuriava il direttore di gara, unendosi per di più al termine dell'incontro con alcuni sostenitori che inveivano contro l'arbitro.”;

➤ Sileo Domenico: “Espulso per aver rivolto all'arbitro al termine dell'incontro, frasi offensive e minacciose, reiterava detta condotta all'atto dell'abbandono da parte della terna dall'impianto.”.

La Società ricorrente ritiene le sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo eccessivamente gravose perché emesse sulla base di un referto arbitrale che descrive i fatti per cui è causa in maniera completamente distorta.

Infatti, a detta della società reclamante, non vi sarebbe stato alcun pericolo concreto di aggressione fisica nei confronti dei direttori di gara così come il completo disinteresse alla loro tutela da parte dei dirigenti locali.

Le persone presenti nel corridoio in prossimità degli spogliatoi dei Direttori di Gara non erano dei facinorosi ma persone preposte alla sicurezza dei luoghi ed al controllo del regolare svolgimento della manifestazione sportiva. Anche l'uscita degli arbitri dalla struttura sportiva è avvenuta in un clima disteso e sereno, senza l'ausilio delle forze dell'ordine, al contrario di quanto riportato nel referto arbitrale.

Lo stesso comportamento del Sig. Rocco Tancredi, allenatore della A.S.D. Shaolin Soccer, sarebbe stato diverso da quello descritto dal direttore di gara perché si sarebbe limitato, al momento dell'allontanamento dal terreno di giuoco, a dire, rivolto all'arbitro “ non capisci proprio niente”, affermazione questa certamente offensiva ma non minacciosa e/o aggressiva tale da giustificare una squalifica così severa.

Per quanto riguarda invece la sanzione disciplinare comminata nei confronti del calciatore Domenico Sileo, la società appellante mette esclusivamente in rilievo la diversità di trattamento usata dal Giudice Sportivo nei suoi confronti rispetto al medesimo comportamento tenuto dall'altro calciatore della A.S.D. Shaolin Soccer, il Sig. Feliciano Moles, che è stato squalificato per sole due giornate invece delle tre comminate al Sig. Sileo.

La società reclamante conclude chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In via principale e nel merito: - annullare l'ammenda inflitta di €1.000,00 con diffida del campo; - dichiarare che l'allenatore dello A.S.D. Shaolin Soccer sig. Tancredi Rocco è estraneo ai fatti in virtù dei quali è stata comminata la sanzione della squalifica per tre (3) giornate e per l'effetto annullarla; - dichiarare che il calciatore dello A.S.D. Shaolin Soccer sig. Sileo Domenico è estraneo ai fatti in virtù dei quali è stata comminata la sanzione della squalifica per tre (3) giornate e per l'effetto annullarla; In via subordinata per quanto innanzi esposto: - rideterminare *in melius* la sanzione dell'ammenda inflitta, riducendola al minimo quanto ad importo annullando contestualmente la diffida del campo; - ridurre la sanzione della squalifica del sig. Tancredi Rocco; - ridurre la sanzione della squalifica del sig. Sileo Domenico.”.

Alla riunione del 23.2.2017, fissata dinanzi a questa Corte, nessuno è comparso per la società ricorrente. Il reclamo è stato pertanto trattenuto in decisione.

La Corte Sportiva d'Appello, esaminato il ricorso e gli atti ad esso relativi, non ritiene di accoglierlo in ragione dei motivi che seguono.

Le doglianze di parte ricorrente sono infondate e vanno disattese innanzitutto in ragione della fede probatoria privilegiata che l'art. 35, comma 1.1 CGS attribuisce al referto dell'arbitro per cui non si può dubitare di quanto in esso riportato, con assoluta puntualità, sia per l'effettiva successione temporale e materiale dei fatti che per la loro consistenza lesiva.

Per quanto riguarda la responsabilità della A.S.D. Shaolin Soccers appaiono palesemente disattese tutte quelle norme che impongono alla società ospitante di assicurare le condizioni per una serena e corretta gara impedendo atti che possano arrecare pregiudizio all'incolumità degli arbitri da parte di chiunque.

Nel caso che ci riguarda la società si è completamente disinteressata di tutelare i direttori di gara che hanno dovuto fare ricorso all'intervento delle forze dell'ordine, chiamate telefonicamente,

per lasciare l'impianto sportivo dopo essere stati oggetto, a più riprese, di parole e gesti dai toni ingiuriosi e minacciosi, da parte di tifosi facinorosi della società ospitante, senza che alcun dirigente della A.S.D. Shaolin Soccer intervenisse a loro difesa e tutela.

Anche i comportamenti dell'allenatore, Sig. Rocco Tancredi e del calciatore, Sig. Domenico Sileo, devono essere stigmatizzati e sanzionati con fermezza trattandosi, in entrambi i casi, di condotta, offensiva, ingiuriosa e minacciosa posta in essere reiteratamente.

Alla luce dei fatti sopra esposti, questa Corte, ritiene tutte le sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo adeguate e congrue in relazione al comportamento tenuto dai soggetti sanzionati nei confronti degli arbitri durante e dopo la gara per cui è causa.

Non si ravvisano motivi per dare ingresso a circostanze attenuanti.

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla A.S.D. Shaolin Soccer di Potenza.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

## **5. RICORSO U.S. SAN TEODORO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. TATTI TOMASO SEGUITO GARA SAN TEODORO/FLAMINIA DEL 05.02.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale - Com. Uff. n. 87 del 08.02.2017)**

Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 87/DIV dell'8.2.2017, in seguito alla gara U.S. San Teodoro vs. Flaminia Calcio del 5.2.2017, ha inflitto all'allenatore della U.S. San Teodoro, Sig. Tatti Tomaso, la sanzione della squalifica per 4 gare effettive, con la seguente motivazione: "Allontanato per proteste all'indirizzo dell'Arbitro, alla notifica del provvedimento disciplinare si rifiutava di abbandonare il terreno di giuoco e, nell'occasione rivolgeva espressioni irrispettose all'indirizzo del Direttore di Gara. Durante il prosieguo della gara, si posizionava a ridosso degli spogliatoi e continuava a rivolgere espressioni offensive all'indirizzo dell'Arbitro."

Avverso tale provvedimento del Giudice Sportivo la Società U.S. San Teodoro, ha proposto reclamo innanzi a questa Corte Sportiva d'Appello Nazionale con ricorso inoltrato in data 15.2.2017.

La società reclamante ha contestato il fatto che il proprio allenatore abbia posto in essere un comportamento irrispettoso e offensivo verso l'arbitro. A detta della società il Sig. Tatti si sarebbe limitato esclusivamente a protestare contro l'operato del direttore di gara ma non avrebbe proferito parole offensive e/o irrispettose nei suoi confronti così come nega il fatto che alla notifica del provvedimento disciplinare l'allenatore abbia rifiutato di lasciare il terreno di giuoco.

Alla luce di quanto sopra la società ricorrente ritiene eccessiva e sproporzionata la sanzione irrogata al Sig. Tatti dal Giudice Sportivo e pertanto, conclude chiedendo, "in via principale: Applicare in favore dell'allenatore Tatti Tomaso le circostanze attenuanti all'infrazione contestata e per l'effetto, in riforma del provvedimento del Giudice Sportivo riportato sul Com. Uff. n. 87 dell'8.2.2017, ridurre la sanzione irrogata, comminando la più lieve sanzione a n. 1 giornata di squalifica; In via subordinata: Nella denegata ipotesi di esclusione delle circostanze attenuanti, comunque riformare il provvedimento impugnato e, per l'effetto, ridurre la sanzione irrogata e comminare al Tatti Tomaso la più lieve sanzione della squalifica a n. 2 giornate di squalifica. In via di ulteriore subordine: Ridurre la sanzione irrogata e comminare al Tatti Tomaso la più lieve sanzione ritenuta di giustizia.

Alla riunione del 23.2.2017 nessuno è comparso per la società reclamante.

Il ricorso è stato quindi ritenuto in decisione.

La Corte Sportiva d'Appello Nazionale, esaminato il ricorso e gli atti ad esso relativi non ritiene di accoglierlo in ragione dei motivi che seguono.

La condotta tenuta dal Sig. Tatti Tomaso, allenatore della U.S. San Teodoro, alla luce delle risultanze del referto ufficiale di gara, accompagnato dalla nota efficacia privilegiata ex art. 35, comma 1.1., CGS, non può che qualificarsi come ingiuriosa e irrispettosa nei confronti del Direttore di Gara.

Lo stesso allenatore, dopo la notifica del provvedimento di allontanamento per proteste, rifiutava di lasciare il terreno di giuoco tenendo un comportamento irrispettoso nei confronti dell'arbitro e, successivamente, durante il prosieguo della gara, continuava, posizionato fuori dal recinto di giuoco, a protestare proferendo frasi offensive al suo indirizzo.

Tale dinamica dei fatti conferma il carattere irrispettoso e ingiurioso del comportamento dell'allenatore della società U.S. San Teodoro che deve essere stigmatizzato e censurato con fermezza attraverso idoneo provvedimento disciplinare.

Pertanto, alla stregua di quanto sopra, la sanzione della squalifica per quattro turni effettivi di gara, come determinata dal Giudice Sportivo, appare congrua e proporzionata al caso di specie e non consente alcuna riduzione o applicazione di circostanze attenuanti, trattandosi di reiterate condotte offensive ed irrispettose, precedute, per di più, da un provvedimento di allontanamento dal terreno di giuoco per proteste.

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società U.S. San Teodoro di San Teodoro (OT). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

## **6. RICORSO U.S. LEVICO TERME AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. CALI VINCENZO SEGUITO GARA LEVICO TERME/PERGOLETTESE 1932 S.R.L. DEL 12.2.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 90 del 15.02.2017)**

La Società U.S. Levico Terme ha proposto reclamo avverso la sanzione della squalifica di 3 giornate effettive di gara, inflitta al calciatore Vincenzo Cali dal Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale (Com. Uff. n. 90 del 15.2.2017) in relazione alla gara valida per il Campionato Nazionale Serie D, Girone B, U.S. Levico Terme vs. Pergolettese 1932 S.r.l. del 12.02.2017, che così ha motivato il provvedimento: “Per avere, a gioco fermo, colpito un calciatore avversario con una manata al volto.”

La Società ricorrente ritiene la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo al proprio giocatore, Vincenzo Cali, sproporzionata rispetto a quanto realmente accaduto durante la partita in oggetto.

A detta della società reclamante, la ricostruzione dell'episodio fatta dall'arbitro non sarebbe esatta perché carente di particolari importanti e più precisamente: a) la “manata” non era diretta al volto, ma piuttosto alla spalla/collo del calciatore avversario; b) il gesto era volto ad allontanare il giocatore avversario il quale, durante le operazioni di allestimento della barriera in vista della battuta di un calcio di punizione, indietreggiando, lo calpesta su di un piede provocando la reazione descritta; c) il gesto non era violento e non ha procurato lesione alcuna al calciatore avversario tanto che non sono intervenuti in campo i sanitari.

La società U.S. Levico Terme ritiene inoltre che il Giudice Sportivo abbia mal interpretato il referto arbitrale qualificando la condotta del calciatore in questione come violenta diversamente opinando non gli avrebbe inflitto le tre giornate di squalifica previste dall'art. 19, comma 4, lett. b) C.G.S..

Conclude la società U.S. Levico Terme, chiedendo la riduzione della pena inflitta al proprio calciatore da 3 ad 1 giornata effettiva di gara od, in subordine, da 3 a 2 giornate effettive di gara.

Alla riunione del 23.2.2017 nessuno è comparso per la società reclamante.

Il ricorso è stato quindi ritenuto in decisione.

La Corte Sportiva d'Appello, esaminato il ricorso e gli atti ad esso relativi ritiene che il reclamo vada parzialmente accolto per quanto di ragione, in relazione all'entità della sanzione inflitta, per i motivi che seguono.

La condotta tenuta dal calciatore Vincenzo Cali, alla luce delle risultanze del referto ufficiale di gara, accompagnato dalla nota efficacia privilegiata ex art. 35, comma 1.1., C.G.S., non può qualificarsi come condotta violenta, ex art.19, comma 4, lett. b) C.G.S., in quanto non ha procurato danno e/o lesione alcuna al calciatore avversario diversamente tale circostanza sarebbe stata evidenziata nel rapporto del direttore di gara.

Inoltre, la “manata” sferrata dal giocatore all'avversario è un gesto di reazione provocato dal pestone ricevuto in occasione dell'allestimento della barriera a seguito di un calcio di punizione concesso dall'arbitro.

Pertanto, alla stregua di quanto sopra, questa Corte, in considerazione dell'ingresso di circostanze attenuanti, ex art. 16, comma 1, C.G.S., ritiene che possa essere valutata come congrua ed equa la riduzione della squalifica a 2 giornate effettive di gara.

Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società U.S. Levico Terme di Levico Terme riduce la sanzione disciplinare a due giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

## II COLLEGIO

Avv. Italo Pappa – Presidente; Avv. Stefano Agamennone, Prof. Paolo Tartaglia - Componenti; Dott. Franco Granato - Rappresentante A.I.A. - Dott. Antonio Metitieri - Segretario

### **7. RICORSO CALC. MBAKOGU JERRY AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA FROSINONE/CARPI DELL'11.2.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 86 del 14.02.2017)**

Il calciatore Mbakogu Jerry tesserato per il Carpi FC 1909 S.r.l. ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B pubblicata sul Com. Uff. n. 86 del 14.2.2017 con la quale, in riferimento alla gara tra Frosinone/Carpi dell'11.2.2017, gli ha comminato la squalifica per 3 giornate effettive di gara con la seguente motivazione: “doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; per avere, al 26° del secondo tempo, all'atto dell'espulsione rivolto all'Arbitro una espressione ingiuriosa”.

A sostegno dell'impugnazione diretta ad ottenere la riduzione della sanzione irrogata dal Giudice Sportivo da tre gare a due effettive di squalifica, anche con eventuale commutazione del secondo turno di sospensione in pena pecuniaria, il ricorrente ha dedotto alcuni motivi.

In particolare il calciatore ha sostenuto l'eccessività della sanzione in quanto l'espressione da lui utilizzata nei confronti dell'Arbitro avrebbe dovuto considerarsi come meramente irrispettosa e non come ingiuriosa. Si sarebbe trattato di una espressione non idonea a ledere l'onore e la reputazione del Direttore di gara consistente in una critica del suo operato resa in un contesto di frustrazione e concitazione. A supporto del ricorso il calciatore ha allegato alcuni precedenti decisioni degli Organi di giustizia sportiva.

Il ricorso va in parte accolto in quanto il comportamento tenuto dal calciatore deve considerarsi irrispettoso ma non ingiurioso con la conseguenza di rideterminare la sanzione riducendola da 3 a 2 giornate di gara.

Per questi motivi la C.S.A., accoglie il ricorso come sopra proposto dal calc. Mbakogu Jerry e riduce la sanzione della squalifica a 2 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

### **8. RICORSO S.S.D. A.R.L. POTENZA CALCIO AVVERSO LE SANZIONI:**

- **AMMENDA DI € 2.000,00**
- **DISPUTA DI UNA GARA A PORTE CHIUSE**

**INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA POTENZA/NOCERINA 1910 DEL 12.2.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 90 del 15.2.2017)**

La SSD A R.L. Potenza Calcio ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti - Dipartimento Interregionale pubblicata sul Com.Uff. n. 90 del 15.2.2017 con la quale, in riferimento alla gara tra Potenza Calcio/Nocerina 1910 del 12.2.2017, ha comminato la ammenda di € 2.000,00 e la sanzione di una gara a porte chiuse con la seguente motivazione: “per avere i propri sostenitori, nel corso del primo tempo, lanciato numerosi sputi all'indirizzo di un A.A. che lo attingevano ripetutamente sulla maglia, sui pantaloncini e sul capo.

Sanzione così determinata in considerazione della recidiva generica e specifica di cui ai Com. Uff. nn. 26, 39, 45 e 74”.

A sostegno dell’impugnazione diretta ad ottenere in via principale la rideterminazione della sanzione nella sola ammenda da quantificare secondo i criteri di equità e, in via subordinata, la rideterminazione della sanzione di una ammenda da quantificare secondo criteri di equità, con chiusura del settore “distinti” ospitante i responsabili dei fatti contestati, la ricorrente ha dedotto alcuni motivi.

In particolare la ricorrente, da un lato, ha evidenziato il fatto di aver rafforzato le misure di prevenzione di tali episodi raddoppiando il numero degli steward presenti allo stadio e chiedendo un incremento del numero delle forze dell’ordine in servizio durante la gara e, dall’altro, ha sottolineato il fatto che il comportamento oggetto di reclamo era da riferirsi ad un limitato numero di tifosi circoscritto ad un breve tempo e ad un unico settore.

Il ricorso va in parte accolto in quanto il comportamento che ha portato alla irrogazione delle sanzioni è riferibile soltanto ad alcuni tifosi che si trovavano nel settore denominato “distinti” vicino all’Assistente Arbitrale che è stato oggetto degli sputi.

Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla Società S.S.D. A.R.L. Potenza Calcio di Potenza, limita la chiusura dell’impianto al Settore Distinti. Conferma nel resto.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

#### **9. RICORSO A.S.D. NAPOLI C.F.M. COLLANA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA ALLA CALC. ESPOSITO VALENTINA SEGUITO GARA NAPOLI C.F.M. COLLANA/GRIFONE GIALLOVERDE DEL 12.2.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Calcio Femminile – Com. Uff. n. 55 del 15.2.2017)**

La A.S.D. Napoli C.F.M. Collana ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Calcio Femminile pubblicata sul Com. Uff. n. 55 del 15.2.2017 con la quale, in riferimento alla gara tra Napoli C.F.M. Collana/Grifone Gialloverde del 12.2.2017, ha comminato la squalifica per 3 gare effettive alla calciatrice Esposito Valentina “per avere, a gioco fermo, colpito una calciatrice avversaria con un calcio a fine gara”.

A sostegno dell’impugnazione diretta ad ottenere in via principale l’annullamento della squalifica inflitta dal Giudice Sportivo e, in via subordinata, una congrua riduzione della sanzione impugnata ha dedotto un unico motivo.

In particolare la ricorrente ha sostenuto che il comportamento posto in essere dalla calciatrice non si poteva configurare come condotta violenta ma dovesse essere qualificato in maniera diversa e più tenue rispetto alla valutazione operata dal Giudice Sportivo.

Il ricorso va in parte accolto in quanto il comportamento tenuto dalla calciatrice Esposito Valentina non è da configurarsi come condotta violenta, con la conseguenza della riduzione della sanzione da 3 a 2 giornate di gara.

Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla Società A.S.D. Napoli C.F.M. Collana di Pozzuoli (Napoli), riduce la sanzione della squalifica a 2 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

#### **10. RICORSO S.S.D. JESINA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. TRUDO KEVIN OLIVIER SEGUITO GARA JESINA/ROMAGNA CENTRO DEL 12.2.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 90 del 15.2.2017)**

Con atto del 16.02.2017 la S.S.D. Jesina Calcio ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale con la quale era stata inflitta al calciatore Trudo Kevin Olivier la sanzione disciplinare di 4 giornate di squalifica, chiedendo la riforma della

delibera impugnata e, per l'effetto, ridurre la squalifica inflitta al calciatore Trudo nella misura di 1 sola giornata ovvero, in estremo subordine, la riduzione della squalifica.

A sostegno delle proprie richieste la reclamante ha dedotto che, nel caso di specie, non si sarebbe trattato di un atto violento ma di un gesto che, benchè riprovevole, era stato determinato dall'intento di far desistere il calciatore avversario dal tenere un comportamento irrispettoso ed antisportivo nei confronti della "tifoseria ospitante".

La censura è parzialmente fondata, per cui il reclamo va accolto limitatamente alla domanda subordinata.

Il Collegio, al fine di meglio interpretare quanto riportato dall'arbitro nel proprio rapporto, ha ritenuto necessario sentire il direttore di gara, il quale ha confermato che il comportamento posto in essere dal Trudo è stato gravemente antisportivo, ma non violento.

Per tale ragione al caso di specie deve essere applicato l'art. 19 n. IV lett. a) C.G.S. che prevede la sanzione della squalifica di due giornate nel caso di condotta gravemente antisportiva.

Per questi motivi la C.S.A. sentito l'Arbitro, in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla Società S.S.D. Jesina Calcio di Jesi (Ancona), riduce la sanzione della squalifica a 2 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

### **11. RICORSO A.S.D. S.S. RENDE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. VIVACQUA FRANCESCO SEGUITO GARA SERSALE/RENDE DEL 12.2.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 90 del 15.2.2017)**

Con atto del 16.02.2017 la A.S.D. SS Rende ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale con la quale era stata inflitta al calciatore Francesco Vivacqua la sanzione disciplinare di 3 giornate di squalifica, chiedendo la riforma della delibera impugnata e, per l'effetto, di ridurre la squalifica inflitta al calciatore Vivacqua.

A sostegno delle proprie richieste la reclamante ha dedotto che, nel caso di specie, non si sarebbe trattato di un comportamento violento ma di una condotta che, benchè deprecabile e quindi correttamente sanzionata con l'espulsione, non può essere punita con le tre gare di squalifica comminate dal Giudice di prime cure.

La censura è fondata, per cui il reclamo va accolto e va rideterminata la misura della squalifica.

Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla Società A.S.D. S.S. Rende di Rende (Cosenza), riduce la sanzione della squalifica a 2 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

### **III COLLEGIO**

Avv. Italo Pappa – Presidente; Avv. Vincenzo Fortino, Prof. Paolo Tartaglia – Componenti; Dott. Franco Granato - Rappresentante A.I.A. - Dott. Antonio Metitieri – Segretario

### **12. RICORSO LUPA ROMA F.C.AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. SARROCCO LORENZO SEGUITO GARA TUTTOCUOIO/LUPA ROMA DELL'11.2.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 86/TB del 15.02.2017)**

Al termine della gara del Campionato Nazionale "D.Berretti", Tuttocuoio/Lupa Roma dell'11.02.2017, la F.C Lupa Roma proponeva rituale reclamo avverso la sanzione della squalifica per 5 giornate effettive di gara inflitta al calciatore Sarrocco Lorenzo.

Il competente Giudice Sportivo adottava la sanzione di cui sopra, con delibera Com. Uff. n. 86/TB del 15.02.2017.

Il Giudice Sportivo motivava la propria decisione nei confronti del calciatore Sarrocco Lorenzo “per doppia ammonizione per condotta non regolamentare e per condotta scorretta verso un avversario; espulso, rivolgeva frasi offensive all’arbitro e successivamente ad un assistente”.

L’appello va parzialmente accolto.

I fatti così descritti dal Direttore di gara possono essere oggettivamente ridimensionati nella propria gravità e portata, in assenza peraltro di una relazione da parte del primo assistente.

Nel caso che ci occupa le frasi più offensive ed ingiuriose risulterebbero state rivolte nei confronti di chi non ha sottoscritto nessuna relazione.

All’uopo appaiono del tutto sproporzionate, e di conseguenza logicamente ingiustificabili, le espressioni ingiuriose rivolte dal calciatore Sarrocco all’arbitro rispetto a quelle che lo stesso avrebbe rivolto nei confronti del primo assistente una volta uscito dal campo di giuoco.

Sentito telefonicamente l’arbitro, lo stesso affermava che quelle espressioni più volgari, odiose e diffamanti non erano state da lui direttamente sentite, ma semplicemente riferite dal primo assistente, il quale a sua volta avrebbe dovuto refertare.

Pertanto si ritiene congrua la riduzione della sanzione da 5 giornate a 3 giornate effettive di gara inflitte al calciatore Sarrocco Lorenzo.

Per questi motivi la C.S.A. sentito l’Arbitro, in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla Società Lupa Roma F.C. di Tivoli (Roma) riduce la sanzione della squalifica a 3 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

### **13. RICORSO SIG. BONUCCELLI VITALIANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA ARGENTINA/GAVORRANO DEL 12.2.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 90 del 15.2.2017)**

Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale con Com. Uff. n. 90 del 15.2.2017 ha inflitto la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara al signor Bonuccelli Vitaliano.

Tale decisione è stata assunta perché, durante l’incontro Argentina/Gavorrano disputato il 12.2.2017, il Bonuccelli veniva allontanato dal terreno di gioco perché aveva rivolto espressioni offensive all’indirizzo della terna Arbitrale.

Avverso tale provvedimento il signor Bonuccelli Vitaliano ha preannunciato reclamo innanzi a questa Corte Sportiva d’Appello Nazionale con atto del 16.2.2017, formulando contestuale richiesta degli “Atti Ufficiali”.

Istruito il reclamo e fissata la data della Camera di Consiglio, nelle more della trattazione, la società ricorrente, con nota trasmessa il 22.2.2017, inoltrava formale rinuncia all’azione.

La Corte, premesso che ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non hanno effetto soltanto per i procedimenti d’illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa degli Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento.

Per questi motivi la C.S.A., preso atto della rinuncia al ricorso dichiara estinto il procedimento.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

#### IV COLLEGIO

Avv. Italo Pappa – Presidente; Avv. Lorenzo Attolico, Prof. Paolo Tartaglia – Componenti; Dott. Franco Granato - Rappresentante A.I.A. - Dott. Antonio Metitieri – Segretario

**14. RICORSO SPEZIA CALCIO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D'URGENZA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. FABBRINI DIEGO SEGUITO GARA SPEZIA/TRAPANI DEL 18.2.2017** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 88 del 21.2.2017)

All'esito dell'esame degli atti relativi all'incontro Spezia/Trapani, disputato in data 18.2.2017 e valevole per il Campionato di Serie B, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B infliggeva al calciatore Diego Fabbrini la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara, per aver, *“al 35° del primo tempo, a giuoco fermo, reagito ad un fallo di giuoco, spingendo con veemenza un avversario”*.

Avverso tale decisione, proponeva rituale e tempestiva impugnazione la Spezia Calcio S.r.l. (d'ora in avanti, "Società"), la quale lamentava la presunta eccessiva entità della sanzione irrogata, precisando come la condotta posta in essere dal Sig. Fabbrini non potesse definirsi violenta, ma tuttalpiù antisportiva e scorretta, in quanto priva di qualsiasi intento lesivo dell'incolumità dell'avversario. La Società, inoltre, rilevava come il gesto oggetto del presente procedimento sarebbe stato compiuto in maniera istintiva ed immediatamente conseguente a ripetuti calci alla schiena inferti al Sig. Fabbrini dal calciatore della squadra avversaria Tiago Matias Casasola. Per questi motivi, la Società chiedeva la riduzione della sanzione irrogata al predetto calciatore ad 1 sola giornata di squalifica.

Alla riunione di questa Corte Sportiva d'Appello Nazionale, tenutasi in data 23.2.2017, è presente l'Avv. Chiacchio, che si riporta alle difese ed alle conclusioni contenute nel ricorso.

La Corte, esaminati gli atti, rileva come il comportamento tenuto dal Sig. Fabbrini non presenti i requisiti di violenza necessari per l'applicazione dell'art. 19, comma quarto, lett. b) C.G.S. e precisa come tale condotta debba, quindi, essere qualificata e, conseguentemente, sanzionata come antisportiva.

Per questi motivi la C.S.A., accoglie il ricorso come sopra proposto dalla Società Spezia Calcio di La Spezia e riduce la sanzione della squalifica a 1 giornata effettiva di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Italo Pappa

**Publicato in Roma il 12 luglio 2017**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Carlo Tavecchio